

## I nuovi Regimi fiscali agevolati

Dal Regime dei Minimi al Nuovo Regime forfetario per gli Autonomi  
introdotta dalla Legge di Stabilità

di Margherita Romualdo

Sulla **Semplificazione fiscale**, sia la legge sulla delega per la riforma fiscale n. 23 del 10/09/2014 che la nuova legge di stabilità del 2015 si sono ampiamente soffermate.

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2014 ha varato il disegno di legge di stabilità 2015. Il cui iter parlamentare non è ancora concluso ed arriverà all'approvazione definitiva a breve.

La nuova Legge di stabilità (DDL di stabilità), all'art. 9, ha ridisegnato la geografia delle partite iva, stabilendo agevolazioni e nuovi regimi a forfait, con l'intento di agevolare chi ha un reddito basso e di ridurre i regimi fiscali esistenti.

In base al DDL di Stabilità presentato alle Camere, dal 2015 saranno operativi tre regimi:

- il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata)
- il nuovo regime agevolato per autonomi
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (c.d. regime dei nuovi minimi)

Un breve excursus sul **c.d. regime dei nuovi minimi**

(art. 27 co.1-2 DL 98/2011 e art. 1 co.96-99 L.244/2007, convertito con modificazioni dalla L.111/2011)

Si accede a questo regime con i seguenti **Requisiti**:

- ricavi o compensi annui non superiori a 30.000 euro
- non sostenimento spese per collaboratori/dipendenti
- non effettuazione di cessioni all'esportazione

- non erogazione utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
- non sostenimento di costi per beni strumentali per oltre 15.000 nel triennio precedente (per l'accesso) e non superamento dello stesso limite se si vuole permanere nel regime

Questo regime può essere mantenuto per 5 anni e solo per i contribuenti al di sotto dei 35 anni è consentito usufruire del regime agevolato fino al compimento del 35° anno di età, a prescindere dalla data di inizio.

### **Le Caratteristiche:**

- applicazione dell'imposta del 5%, sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap
- non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta
- esonero degli obblighi di registrazione (corrispettivi, fatture emesse, fatture acquisti)
- esonero tenuta scritture contabili e tenuta registro beni ammortizzabili
- esonero adempimenti iva (liquidazioni, versamenti periodici, acconto annuale, comunicazione e dichiarazione iva, comunicazione all' Agenzia Entrate delle operazioni con operatori economici in paesi a fiscalità privilegiata, comunicazione operazioni rilevanti ai fini iva, comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute)
- esonero dichiarazione e versamento irap
- esonero applicazione e compilazione studi di settore e parametri

I Contribuenti che sono in questo regime calcolano il reddito d'impresa e di lavoro autonomo prodotto imputando spese, ricavi e compensi al periodo d'imposta sulla base del principio di cassa.

E' rilevante osservare che, anche per il 2015, chi nel 2014 ha applicato il regime dei minimi può continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato o al compimento del trentacinquesimo anno di età, restando così soggetto all'imposta sostitutiva del 5% (comma 35 dell'art.9)

Accedono invece **naturalmente** al nuovo regime agevolato con imposta sostitutiva al 15% coloro che erano ordinari nel 2014 e che soddisfano i nuovi requisiti.

### **Un breve excursus sul c.d. regime “forfettino” (art.13 L.388/2000)**

Questo regime è riservato a persone fisiche :

- esercenti nuove attività di impresa arte o professione, cioè ditte individuali ed imprese familiari che nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non abbiano svolto attività artistica professionale o d’impresa né in forma individuale, né in forma associata
- la cui attività non rappresenti mera prosecuzione di attività precedente, svolta sia nella forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo (ad esclusione del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni)
- con ammontare di ricavi fino a 30.987,41 in caso di prestazione di servizi o fino a euro 61.974,83 nei restanti casi

L’imposta sostitutiva irpef in questo regime è del 10%

Tale regime è comunque soppresso dal 1/1/2015.

### **IL NUOVO REGIME.**

Possono accedere al nuovo regime forfettario, le persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella in relazione all’attività esercitata in base al codice attività ATECO 2007.

La prima novità del nuovo regime semplificato è quindi data dal limite dei ricavi, in quanto vigono soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta.

Nel caso di esercizio di più’ attività si assume il limite più’ elevato di ricavi o compensi relativo alle diverse attività esercitate (non quello relativo all’attività prevalente)

### **Le soglie e i relativi coefficienti:**

- ▶ Imprese alimentari e bevande: **35mila euro**. Coefficiente di redditività 40%
- ▶ Commercio (ingrosso e dettaglio) **40mila euro**-coefficiente 40%

- ▶ Commercio ambulante di generi alimentari e bevande: **30mila** euro, coefficiente 40%
- ▶ Commercio ambulante di altri prodotti: **20mila** euro, coefficiente 54%
- ▶ Costruzioni e Attività immobiliari: **15mila** euro, coefficiente 86%
- ▶ Intermediari del commercio: **15mila** euro, coefficiente 62%
- ▶ Ristorazione e alloggio: **40mila** euro, coefficiente 40%
- ▶ Attività Professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: **15mila** euro, coefficiente 78%
- ▶ Altre tipologie di attività economiche: **20mila** euro, coefficiente 67%

Per l'individuazione di questi limiti, non rilevano **gli adeguamenti agli studi di settore**

Chi intende avvalersi del nuovo regime, nella **dichiarazione di inizio attività** deve dichiarare di presumere la sussistenza dei requisiti.

Per la verifica del superamento del limite di ricavi, la **relazione illustrativa** al provvedimento precisa che si deve tener conto di quanto previsto nell'art. 57 TUIR, ove si dispone che si ricomprende tra i ricavi il valore normale dei **beni destinati al consumo personale** o familiare dell'imprenditore

La stessa relazione illustrativa precisa che, con riferimento alle attività di impresa, **i ricavi dell'anno precedente** devono essere quantificati secondo criteri di competenza fiscale

(tuttavia va osservato che il criterio della competenza **opera unicamente ai fini dell'accesso** al nuovo regime: per gli anni successivi, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del citato limite per la permanenza nel regime medesimo, dovranno invece utilizzare il criterio di cassa in quanto, a regime, ciò che rileva sono i ricavi effettivamente riscossi).

### **Gli Investimenti.**

Il **costo complessivo dei beni strumentali** (al lordo degli ammortamenti) **alla chiusura dell'esercizio** precedente a quello di accesso non deve eccedere **20mila euro** (non si considera il triennio precedente ma il valore alla chiusura dell'esercizio precedente)

Si ricomprendono i **beni in leasing** (costo sostenuto dal concedente) e quelli **in locazione, noleggio e comodato** (valore normale, art. 9 tuir). I **beni promiscui** rilevano al 50 per cento. Sono esclusi i **beni con valore inferiore a 516,46 euro e gli immobili**

Non dovrebbe rilevare nemmeno il valore dell'iva indetraibile, se verrà confermata l'impostazione seguita nella precedente prassi dell' Agenzia delle Entrate.

Il requisito si presenta pertanto **differente** rispetto a quello previsto per il regime in via di soppressione.

Innanzitutto, nel vecchio regime veniva effettuato il monitoraggio degli acquisti effettuati **nei tre anni precedenti**, mentre in quello nuovo si va a considerare solo la consistenza **al termine dell'esercizio precedente**.

E' da notare inoltre che nel vecchio regime non si consideravano eventuali **dismissioni**, mentre ora, andando a considerare lo stock di fine anno, queste rileveranno.

Differente l'impostazione anche in relazione alle varie forme di utilizzo dei beni:

- nel **leasing** rileva il costo sostenuto dal concedente, mentre prima rilevava il canone;
- per le **locazioni e i noleggi** il valore normale del bene, mentre prima i canoni (circolare n. 47/08);
- così come per il **comodato**, prima irrilevante (circolare n. 7/08), che va ora valutato al valore normale.

Nessun riferimento viene fatto ai **beni immateriali**. Potrebbe quindi sembrare ragionevole sostenerne l'irrilevanza, in analogia a quanto affermato per i minimi nella **circolare n. 7/08**.

### Le Spese per il Personale

Possono fruire del regime forfetario anche coloro che hanno sostenuto spese per il personale, per importi annui complessivamente non eccedenti 5mila euro (per collaboratori, dipendenti, lavoro accessorio, utili erogati sotto forma di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e lavoro prestato dall'imprenditore, dai familiari e da altri soggetti di cui all'art. 60 TUIR)

### Le Esportazioni

Tra le cause che impedivano l'accesso al noto regime dei minimi vi era la circostanza di aver eseguito cessioni all'esportazione (ex art.8, 8bis e 9 DPR 633/72)

L'effettuazione di cessioni all'esportazione **non pregiudica invece** l'accesso al regime di nuova formulazione.

Possono essere effettuate anche le **operazioni** ad esse **assimilate, servizi internazionali**, cessioni verso il **Vaticano** e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali e anche le operazioni verso **San Marino**.

Non sono previste limitazioni per operazioni con soggetti UE o importazioni.

### Le Esclusioni (co,4 dell'art.9 DDL di Stabilità 2015)

- **Regimi speciali IVA** o regimi forfetari di determinazione del reddito
- Attività (esercitate in via esclusiva o prevalente) di cessione di **fabbricati** (ex art.10 n.8 DPR 633/72), aree edificabili e di **mezzi di trasporto nuovi** (ex art 53,co1, DL 331/93)
- **Soggetti che partecipano**, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a **società di persone** o associazioni professionali di cui all'art 5 TUIR o a **srl trasparenti** di cui all'art 116 TUIR
- Soggetti **non residenti**, ad eccezione di soggetti residenti in uno stato UE o in uno stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio nazionale un reddito che costituisca almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto)

Se si detiene una partecipazione in una società di persone o in una srl trasparente, e questa partecipazione venga **ceduta** nel corso del periodo d'imposta, ma **prima dell'accesso** al regime forfetario, si può iniziare l'attività accedendo al regime in questione

### **La riduzione di 1/3**

Se l'attività svolta è “**nuova**” rispetto alla precedente, il contribuente che accede al regime dei nuovi minimi beneficia di un ulteriore sconto sul reddito imponibile per i primi **tre periodi** d'imposta:

L'imponibile infatti viene ridotto di **un terzo** al fine di favorire l'avvio di nuove attività.

Su questo importo restano deducibili i contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori di impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Se ne deduce che l'elemento NOVITA' in questo regime non costituirà piu' requisito per l'accesso, ma consentirà unicamente di beneficiare di un ulteriore sconto sul reddito imponibile per i primi tre periodi d'imposta.

## Un esempio pratico

Imponibile annuo 15000

$$15000 \times 62\% = 9300$$

$$9300 \times 15\% = 1395$$

Imponibile annuo 15000

$$62 / 3 \times 2 = 41,33\%$$

$$15000 \times 41,33\% = 6200$$

$$6200 \times 15\% = 930$$

Agente di commercio -  
Già in attività

Agente di commercio -  
Nuova attività

E' fondamentale evidenziare che, secondo quanto previsto dalla norma, tale riduzione di **1/3** potrà trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31/12/14 applicano i **vecchi regimi agevolati** ( fiscale di vantaggio o nuove iniziative produttive) , se ovviamente **in possesso anche** dei requisiti previsti per il nuovo regime.

La riduzione troverà applicazione per l'eventuale periodo che residua al completamento del triennio agevolato.

Perché il contribuente soddisfi il requisito di attività NUOVA :

► Non deve aver esercitato , nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare

▶ La sua attività non deve essere mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta (sia in forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo) (escluso la pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni )

▶ Qualora, inoltre, venga proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario

Per il **requisito relativo al triennio**, lo stesso va verificato facendo riferimento alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime (es. attività cessata il 31/5/2012 : si può iniziare, col nuovo regime, a partire dal 1/6/2015).

Dovrebbero infatti valere i chiarimenti già varati dall'Agenzia Entrate in precedenti documenti di prassi e riassunti nella Circolare 17/e/2012.

La "**mera prosecuzione**" sussiste quando l'attività intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma poi nella realtà viene svolta in sostanziale continuità con la precedente (nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni)

In merito alla **continuità**, questa non può essere mai ravvisata:

- Quando le due attività da porre a confronto vengano svolte in ambiti che richiedono **competenze non omogenee** (per es un medico dipendente che intenda avviare un'attività di musicista)

- Così come nel caso di un lavoratore dipendente che, una volta andato in pensione, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo

### **Le agevolazioni di natura fiscale.**

Col nuovo regime forfetario, i contribuenti:

▶ **Ai fini iva**, non devono esercitare la rivalsa d'imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti

▶ Non sono tenuti ad operare le **ritenute alla fonte** di cui al titolo III dpr600/73. Conseguentemente con riferimento agli eventuali rapporti di lavoro dipendente instaurati, o delle prestazioni di lavoro autonomo o di natura provvigionale ricevute, i contribuenti in regime forfetario non dovranno operare e versare alcuna ritenuta all'erario

▶ Ai fini delle **imposte sui redditi** determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi/compensi percepiti il coefficiente di redditività fissato per l'attività svolta. Il citato reddito, al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di irpef, add.li e irap del 15%. (L'eventuale eccedenza di contributi previdenziali che non ha trovato capienza nel reddito può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile)

N.B.: In caso di impresa familiare l'imposta sostitutiva, calcolata al lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare.

N.B.: Il coefficiente di redditività si applica unicamente ai proventi qualificabili come ricavi (artt. 57 e 58 TUIR). Non dovrebbero quindi partecipare al reddito imponibile plusvalenze e sopravvenienze attive e dividendi e proventi assimilati.

▶ Potranno beneficiare di un **regime contributivo agevolato** la cui applicazione sarà facoltativa e subordinata all'esercizio di una specifica comunicazione telematica

### **I contribuenti in questo regime sono comunque obbligati:**

▶ A numerare e conservare fatture d'acquisto e bollette doganali

▶ A certificare e conservare i corrispettivi

▶ Sulle fatture emesse, anziché indicare l'iva, andrà riportata la dicitura: "operaz.in franchigia da iva", con l'eventuale indicazione della norma

▶ A presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie

▶ A versare l'iva in relazione agli acquisti di beni intra UE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge

▶ Non subendo ritenute alla fonte, a rilasciare apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura, della sussistenza del regime agevolato

▶ Non effettuando ritenuta alla fonte, all'obbligo di indicare in Dichiarazione dei Redditi il Codice Fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta

## **I Contributi Previdenziali**

La bozza messa a punto dal Governo elimina i minimi contributivi, ma solo per artigiani e commercianti, che quindi potranno parametrare i versamenti previdenziali sulla base del reddito dichiarato, senza dover versare alcun minimo previsto per legge (L233/90), e applicando le aliquote contributive ordinarie. Nulla cambia per gli autonomi iscritti alle casse di previdenza privatizzate. Nulla cambia anche per gli autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, per i quali già tuttora non vi sono contributi Inps minimi e l'importo contributivo viene rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio.

Artigiani e commercianti quindi dovranno presentare domanda all'inps al momento di inizio dell'attività ed entro il 28/2, di ogni anno per chi è già in attività ed intende reiterare la dichiarazione .

La perdita dei requisiti per il regime agevolato fa venir meno anche i vantaggi contributivi

## **Passaggi ai fini IVA**

Il passaggio dalle regole ordinarie iva al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione, da operarsi in dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno in ordinario regime

In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie, è operata analogo rettifica della detrazione in dichiarazione dei redditi del primo anno di applicazione delle regole ordinarie

Sempre in caso di opzione per il regime ordinario, detta opzione e' comunicata con la Prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Questa opzione è valida per un triennio, trascorso il quale l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata

Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'iva è computata anche l'iva relativa alle operazioni per le quali non si è verificata ancora l'esigibilità di cui all'art 6 co5 dpr633/72 e all' art 32bis dl22/6/12 n83 convertito dalla L.7/8/12 n134.

Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'iva acquisti effettuati in vigore dell'opzione di cui all'art 32bis dl83/2012, convertito dalla L.134/12 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati  
L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione può essere chiesta a rimborso o può essere utilizzata in compensazione

### **Passaggi ai fini delle IIDD**

- I componenti positivi e negativi di reddito di anni precedenti, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito d'esercizio precedente a quello di efficacia del regime agevolato (questo anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta) -

(Per Ad esempio: se nel 2013 è stata realizzata una Plusvalenza che ripartiamo in 5 esercizi, nel 2014 vanno compresi i 4/5.

Ancora: se nel 2012 avevamo spese di manutenzione eccedenti per 5.000 euro, nel 2014 dedurremo i 3/5 non ancora dedotti, cioè 3000 euro.)

- Le perdite fiscali generatesi precedentemente possono essere scomputate secondo le regole ordinarie

- Nel caso di cessione di beni strumentali successivamente all'uscita dal regime forfetario, ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime

- Se la cessione riguarda beni strumentali acquisiti in regime forfetario si assume come costo non ammortizzato il prezzo di acquisto

Il reddito nel nuovo regime non concorre alla formazione del reddito complessivo

Per contro, in assenza di altri redditi, perdiamo la detrazione d'imposta per i contribuenti minori (di cui all'art.13 dpr 917/86) e la deduzione degli oneri generali (previsti dagli artt 10 e success. Tuir)

**N.B.** Il reddito determinato forfettariamente va considerato nel computo delle detrazioni per familiari a carico

**Le sanzioni.**

- ▶ Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le ordinarie disposizioni
- ▶ In caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime agevolato, nonché dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per la riduzione di un terzo, le sanzioni minime e massime di cui al dlgs 471/97 sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato

### Un esempio per operare un confronto

|                          |      |                                  |      |
|--------------------------|------|----------------------------------|------|
| ▶ Ricavi                 | 9000 | ▶ Ricavi                         | 9000 |
| ▶ Costi                  | 5600 | ▶ Costi(non vengono considerati) | 0    |
| ▶ Reddito lordo          | 3400 | ▶ Reddito lordo                  | 9000 |
| ▶ Contrib prev.li        | 3400 | ▶ Coeff di redditività 78%       |      |
| ▶ Reddito imponibile     | 0    | ▶ Reddito                        | 7020 |
| ▶ Imposta sostitutiva 5% |      | ▶ Contrib prev.li                | 3464 |
| = 0                      |      | ▶ Redd imponibile                | 3556 |
|                          |      | ▶ Imposta sostitut.              | 15%  |
|                          |      | = 533                            |      |

Professionista in regime fiscale di vantaggio (c.d. regime dei minimi)

Professionista in regime fiscale agevolato per autonomi (art.9 ddl stabilità 2015)

Diverse sono le criticità che hanno caratterizzato l'art. 9 del DDL di Stabilità; sin dalla sua prima formulazione sono piovute le richieste di correzione del nuovo regime.

Il nuovo regime è difatti penalizzante prima di tutto per i professionisti, per i quali il livello dei ricavi che consente loro di ottenere la tassazione agevolata si abbasserà l'anno prossimo da 30000 a 15000 euro.

Una soglia che anche il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti ha definito troppo bassa.

Lo stesso Zanetti ha presentato un emendamento alla Legge di stabilità chiedendo che il regime impositivo transiti dall'attuale 5% all'8%. E che l'imponibile assoggettabile a tassazione sia ricompreso tra i 26.000 e i 30.000 euro. Inoltre prevede il venir meno del limite dei 5 anni per poter fruire del regime agevolato, che se strutturato con queste caratteristiche risulterebbe utilizzabile in modalità continuativa senza limiti temporali.

L'emendamento di Zanetti è al vaglio delle Aule, si attendono presto novità.

Non è da escludere una corsa ad aprire la nuova partita iva entro il 31/12/2014 così da garantirsi la possibilità di scegliere tra i due modelli fiscali secondo la propria convenienza

### **C'è poi il nodo della Previdenza**

La bozza messa a punto dal Governo elimina i minimi contributivi, ma solo per artigiani e commercianti, i quali potranno parametrare i versamenti previdenziali sulla base del reddito reale.

Invece per gli autonomi iscritti alle casse di previdenza private nulla cambia

Altro elemento di forte criticità è sicuramente la forfetizzazione dei costi.

In un paese come il nostro, dove l'evasione raggiunge ogni anno cifre da capogiro, un meccanismo del genere, in cui i costi effettivamente sostenuti non hanno alcuna incidenza sulla determinazione del reddito imponibile, potrebbe favorire comportamenti omissivi e reati fiscali.

Oltretutto questo meccanismo prevede differenze impositive sulla base del settore economico di appartenenza. E lo Stato non deve rendere più conveniente una Professione rispetto ad altre, ma dovrebbe lasciare al mercato un'autoregolamentazione naturale.

Lo sforzo del Legislatore per agevolare lo start up del lavoro autonomo presenta quindi, a parere di chi scrive, diversi punti deboli: la complicazione della normativa; la ristrettezza dei limiti che sembrano ridurre le misure soltanto a contribuenti marginali o alle primissime battute di ingresso nel mondo del lavoro; la evidente e discriminante differenza fra le diverse attività economiche. Ci si poteva e ci si doveva aspettare di meglio e di più.

2 dicembre 2014

Margherita Romualdo